



Città di Samarate

Provincia di Varese

OGGETTO: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2022 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) parte economica per l'anno 2022 connesso al CCI triennio 2018/2020 del Comune di Samarate

Il Collegio dei Revisori del Comune di Samarate, nominato con Delibera Consiliare n. 27 del 19/7/2021, nelle persone del Presidente Ugo Venanzio GASPARI e dei membri ordinari Dott. Marco Luigi VALENTE e dott. Liberato DE GREGORIO;

PREMESSO che, con nota Prot. n. 24933 del 22/11/2022 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la documentazione al fine della certificazione dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte economica 2022 – preintesa - sottoscritta il 18/11/2022, connesso al CCI triennio 2018/2020 sottoscritto il 13/12/2018 del personale dipendente del Comune di Samarate" e, in particolare, la Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2022 (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/);

VISTI

– l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”*;

– l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che *“...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....”*;

– l’art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che *“a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art.40bis, comma 1”*;

– l’art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

RILEVATO che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso;

PRESO ATTO

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell’art.1, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) all’art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all’art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

- che in data 17/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto Funzioni locali relativo al triennio 2019/2021, la cui applicazione viene rinviata all'esercizio 2023;

VISTI

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

DATO ATTO che non sussistono per il Comune di Samarate i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2021 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

RICHIAMATO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che il Comune di Samarate risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, comma 557 quater della Legge n. 296 del 27.12.2006;

ANALIZZATA la documentazione trasmessa;

PRESO ATTO

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Samarate, è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del Coordinatore dell'Area Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che ai fini del rispetto del vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, l'importo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 deve essere rideterminato, ai fini della quantificazione del tetto massimo dello

stesso da applicarsi dall'anno 2020, in complessivi € 352.090,00, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite;

PRESO ATTO che lo stanziamento per la retribuzione di Posizione di risultato delle posizioni organizzative de Comune di Samarate per l'anno 2022, tenuto conto del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, è quantificato in complessivi € 106.000,00, in applicazione di quanto previsto all'art. 7, comma 2, lett. U, del CCNL 21.05.2018;

RILEVATO che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Samarate per l'anno 2022, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, è quantificato in complessivi € 309.395,00;

RISCONTRATO che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Samarate, per l'anno 2022 di complessivi € 309.395,00a così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € 245.488,00;
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € 63.907,00;

PRESO ATTO altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative come evidenziato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria;

VISTA la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

RICHIAMATA la propria Certificazione relativa alla Costituzione del Fondo del salario accessorio, resa in data 26/10/2022;

VERIFICATO

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del CCNL sottoscritto il 21/05/2018;

- che il fondo per l'anno 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica anno 2022 sottoscritto il 18/11/2022 connesso al CCI triennio 2018/2020 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 18/11/2022 di CCI parte economica anno 2022 connesso al CCI per il personale del Comune di Samarate 2018/2020 sottoscritto il 13/12/2018 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale del Comune di Samarate relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 2/12/2021 di CCI parte economica anno 2022 connesso al CCI per il personale del Comune di Samarate triennio 2018/2020 sottoscritto il 13/12/2018, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Samarate, 22/11/2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Ugo Venanzio GASPARI

Dott. Marco Luigi VALENTE

Dott. Liberato DE GREGORIO

(documento firmato digitalmente)



Firma valida

La firma è in formato CADES-BES



Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 02/12/2022 11:28:03 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 22/11/2022 16:00:23 UTC



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **VALENTE MARCO LUIGI**

Codice fiscale: **TINIT-VLNMCL64C05I819Z**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **45050a31f701be2f771c94cc135a3af1**

Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;, 1.3.76.16.6;,**

Validità: **dal 06/11/2020 00:00:00 UTC al 06/11/2023 23:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato CAAdES-BES



Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 02/12/2022 11:28:03 UTC



Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 22/11/2022 11:40:01 UTC

Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **Ugo Venanzio Gaspari**

Codice fiscale: **TINIT-GSPGNN68R19D869V**

Società: **ODCEC BUSTO ARSIZIO/90035370122**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **351b**

Autorità emittente: **CNDCEC Qualified Electronic Signature CA**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.76.39.1.1.1;CPS URI: <http://www.certicomm.it>; 0.4.0.194112.1.2;**

Validità: **dal 15/07/2020 16:07:22 UTC al 19/07/2023 21:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- https://www.certicomm.it/cer/docs/PDS_CNDCEC.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato CAAdES-BES



Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 02/12/2022 11:28:03 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 22/11/2022 11:49:08 UTC



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **Liberato De Gregorio**

Codice fiscale: **TINIT-DGRLRT66D16G568R**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **0171923d**

Autorità emittente: **InfoCert Firma Qualificata 2**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>;
1.3.76.24.1.1.2;; 0.4.0.194112.1.2;; 1.3.76.16.6;displayText: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019;,
Validità: **dal 20/05/2022 13:18:44 UTC al 20/05/2025 00:00:00 UTC****

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>







Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido

Rapporto di verifica

Nome file: Parere Revisori contrattazione integrativa.pdf.p7m

Data di verifica: 02/12/2022 11:28:03 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Liberato De Gregorio	InfoCert Firma Qualificata 2	2	
1	 Ugo Venanzio Gaspari	CNDCEC Qualified Electronic Si...	3	
1	 VALENTE MARCO LUIGI	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	4	
	Appendice A		5	

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 InfoCert Firma Qualificata 2

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Firma Qualificata 2**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **01**

dal **19/04/2013 14:26:15 UTC** al **19/04/2029 15:26:15 UTC**

A.1.2 CNDCEC Qualified Electronic Signature CA

Nome e Cognome del soggetto: **CNDCEC Qualified Electronic Signature CA**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **01**

dal **23/06/2017 14:32:10 UTC** al **23/06/2033 15:32:10 UTC**

A.1.3 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**

dal **22/10/2010 00:00:00 UTC** al **22/10/2030 23:59:59 UTC**

